

TRIBUNALE DI BOLOGNA
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012

Nell'interesse del Sig.ra Silvia Martelli nata a Casalecchio di Reno (BO) 27/11/1966 residente in San Pietro in Casale, Via _____ dal 24/07/2017, 40018 (BO), C.F. _____, difesa e assistita dall'Avv. Emanuele Di Maso del Foro di Bologna, C.F. _____, come da mandato in calce al presente atto, presso il cui studio elegge domicilio in Bologna, Via _____, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax _____ o all'e-mail di _____ posta elettronica certificata _____;

Premesso che

- L'istante, in data 27/10/2021 presentava domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 dinanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Città Metropolitana di Bologna, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse compiti e funzioni per poter usufruire della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della legge sopra citata;
- Stante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della L. 3/2012, ai sensi del quale:
- L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- l'istante non ha mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione;
- Inoltre, verificato che la Sig.ra Martelli si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio



prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

- Tale squilibrio trova le sue radici nella fine della relazione con conseguente divorzio con il Sig. _____ e nel conseguente aumento dei costi di vita che non hanno consentito alla Sig.ra Martelli di onorare il debito con la banca ai fini del pagamento delle rate del mutuo concesso dalla stessa;
- L'Organismo nominava quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Maria Merenda al fine di predisporre la Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9.3 bis L. 3/2012 che pertanto si allega cui ci si riporta integralmente, corredata da tutta la documentazione necessaria ex art. 9.2 L. 3/2012, predisposta in data 21 giugno 2022;
- L'istante dunque, stante il parere positivo dell'OCC incaricato, **chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**, ivi riportando la ricostruzione storica ai fini di evidenziare la presenza dei requisiti necessari al fine di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio *de quo*.

1. CAUSE CHE HANNO PORTATO AL SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ISTANTE.

La sig.ra Martelli Silvia svolge attività propria nel suo centro estetico "Estetica la Venere", il cui immobile condotto in locazione è ubicato in Galliera (BO) alla Via _____.

La Sig.ra Martelli convogliava a nozze con il sig. _____, dal cui matrimonio è nata la figlia _____.

Nel 2002 la sig.ra Martelli e il marito contraevano un mutuo fondiario per l'acquisto della propria casa di importo pari ad euro 100.700,00, stipulato in data 13/05/2002 a firma del Notaio dott. Domenico Maglione di Ferrara (Rep. n. _____), di durata pari a n. 61 rate semestrali, di cui una di preammortamento, ammontanti a circa 2.500,00.

Successivamente, è intervenuta la separazione culminata nel divorzio tra i coniugi. Dopo la separazione, la sig.ra Martelli, impossibilitata a far fronte autonomamente ad un affitto mensile, ha deciso di abbandonare l'immobile in comproprietà con l'ex marito e andare a vivere con il compagno _____ e la figlia _____, nell'appartamento in affitto sito in San Pietro in Casale.

Lo stato economico-finanziario della sig.ra Martelli è peggiorato a fine anno 2015 ed inizio 2016, tant'è che la BNL con lettera raccomandata a/r comunicava ai coniugi _____ e Martelli, la propria posizione debitoria a quella data derivante dal mancato pagamento di rate del mutuo contratto in data 13/05/2002, per euro 4.038,80. In data 28/05/2019, la BNL



notificava atto di precetto ai sig.ri _____ e Martelli, e, sempre nel 2019, veniva promossa nei loro confronti, dinanzi il Tribunale di Bologna, una procedura esecutiva immobiliare, recante R.G.E. n. _____, avente ad oggetto l'immobile di proprietà di entrambi e sito in Galliera alla Via _____. In data 22/01/2022, in sede di asta senza incanto, il suddetto immobile veniva aggiudicato al prezzo di euro 108.000,00.

Alla luce di suddetti fatti, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento non è pertanto riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dalla Sig.ra Martelli; è piuttosto riconducibile al perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte.

2. SITUAZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE, DEBITORIA DELL'ISTANTE

Per quanto riguarda la situazione reddituale, la Sig.ra Martelli svolge attività propria nel suo centro estetico "Estetica la Venere" presso un locale di cui ne è affittuaria ubicato in Via _____, 40015 Galliera (BO), percepisce un reddito da lavoro netto calcolato su n. 12 mensilità, come illustrato dettagliatamente nella Relazione del gestore di cui alla pag. 18 del documento, ove risulta che il Debitore riesce a far fronte esclusivamente alle proprie spese di sostentamento e della sua famiglia.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la Sig.ra Martelli è:

- Come già anticipato, è stato venduto all'asta per € 108.000,00 il complesso immobiliare ad uso residenziale sito in Comune di Galliera (BO), Loc. _____, Via _____, oggetto di esecuzione immobiliare R.G. ESEC. _____ di cui era co-proprietaria insieme al suo ex coniuge;
- proprietaria di un'automobile Citroen FCHFXB targata _____;
- titolare di conto corrente personale n. _____ presso Unicredit con saldo finale al 31/12/2020 di € 726,85;
- titolare di conto corrente lavorativo n. _____ presso Unicredit con saldo finale al 31/12/2020 di € 2.972,01;

Per quanto riguarda la situazione debitoria:

Il Gestore ha effettuato i riscontri necessari sulle poste dichiarate dal debitore ed ha rielaborato l'elenco, come segue:

- € 91.107,55 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per mutuo ipotecario concesso in data 13/05/2002 per originari euro 100.700,00. Tale debito è cointestato con il sig. _____;
- € 7.393,72 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti vari iscritti a ruolo;



- € 1.113,89 nei confronti di Agenzia delle Entrate di Bologna;
- € 2.044,32 nei confronti del Credit Factor S.p.A..

Il debito complessivo rideterminato dal gestore ammonta ad **Euro 101.659,48**.

3. SPESE PERSONALI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE

Per quanto riguarda le spese necessarie al soddisfacimento dei propri bisogni e di coloro i quali si trovano nel suo stesso nucleo familiare, ci si riporta al quadro indicativo delle voci di costo cui il Sig.ra Martelli fa fronte mensilmente e annualmente, come esplicitamente espresse nella domanda proposta all'OCC e che ivi si allega, ove emerge che le spese occorrenti al sostentamento del nucleo familiare ed ammontanti in totale ad euro 15.000,00 annui.

3.1 SPESE INERENTI ALLA PROPRIA ATTIVITA'

La gestione in proprio di un'attività comporta ulteriori oneri (e aggravii) che sono strettamente correlati alla sfera personale dell'istante, divenendone parte integrante. Dalle risultanze degli estratti conti trimestrali risulta che l'istante mensilmente fa fronte al pagamento di un affitto mensile pari a circa € 426,00 (€ 5.112,00 annui) nonché a spese ordinarie quali bolletta telefonica, utenze varie, tutto ciò che concerne il fabbisogno dell'attività e al pagamento nei confronti del fisco di quote mensili da un peso non marginale.

Ordunque, sulla base di quanto suesposto, emerge che nel valutare le ragioni che hanno determinato l'incapacità del Debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo riguarda le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali del debitore, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Pertanto, sussistono le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss della Legge n. 3/2012, come dalle Conclusioni elaborate dal Gestore all'interno della Relazione predisposta.

Tanto esposto, la Sig.ra Martelli Silvia, *ut supra* rappresentata e difesa

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito:

In iva preliminare: ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c L. 3/2012, per i motivi di cui sopra, la sospensione *inaudita altera parte* delle azioni esecutive in ragione dell'esposizione debitoria acclarata, "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo", a pena di nullità delle azioni iniziate o proseguite;



Nel merito:

- accertare e ritenere sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e per gli effetti ammettere l'istante alla procedura con omologa del piano di liquidazione del patrimonio predisposto ed allegato;
- stante la vendita già avvenuta del compendio immobiliare di cui alla procedua r.g.e.
, dichiarare che la somma incamerata sia suddivisa rispettando la *par condicio creditorum* e che pertanto, il debitore, ai fini della soddisfazione dei propri debiti, destini unicamente le risorse monetarie derivanti da tale suddivisione relativo al ricavato ottenuto dalla vendita effettuata dell'unico immobile di proprietà, con conseguente esdebitazione dei debiti restanti;
- fissare udienza entro 60 giorni dalla presente proposta.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allegano:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Domanda di sovraindebitamento;
- 3) Relazione particolareggiata del Gestore della crisi;
- 4) Dichiarazione sostitutiva certificato di residenza;
- 5) Attestazione isee;
- 6) Composizione nucleo familiare;
- 7) Estratto conto;
- 8) Dichiarazione dei redditi;
- 9) Spese sostenute;
- 10) Esposizioni debitorie

Bologna, 24 giugno 2022

Avv. Emanuele Di Maso

